Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 70° — **ROMA - Mercoledì, 16 ottobre 1929 - ANNO VII** — **Numero 241**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte: non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle Finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *Boffi Angelo*, via Umberto I, 13. — Ancona: *Fogola Giuseppe*, Corso Vittorio Emanuele, 30. — Aquila: *Agnelli F.*, via Principe Umberto, 25. — Arezzo: *Pellegrini A.*, via Cavour, 15. — Ascoli Piceno: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Asmara: *A. A. e F. Cicero.* — Avellino: *Leprino C.* — Bari: *Libr. editr. Favia Luigi & Guglielmo*, via Sparano, 36. — Belluno: *Silvio Benetta, editore.* — Benevento: *Tomaselli E.*, Corso Garibaldi, 219. — Bengasi: *Russo Francesco.* — Bergamo: *Libr. inter. Istit. Ital. di Arti Grafiche dell'A.L.I.* — Bologna: *Libr. editr. Cappelli Licinio*, via Farini, 6. — Brescia: *Castoldi E.*, Largo Zanardelli. — Bolzano: *Rinfreschi Lorenzo.* — Brindisi: *Carlucci Luigi.* — Caltanissetta: *P. Milia Russo.* — Campobasso: *Colaneri Giovanni « Casa Molisana del libro ».* — Caserta: *F. Croce e Figli.* — Catania: *Libr. Editr. Giannotta Nicolò*, via Lincoln, 271-275; *Società Editrice internaz.*, via Vittorio Emanuele, 135. — Catanzaro: *Scaglione Vito.* — Chieti: *F. Piccirilli.* — Como: *Nani e C.* — Cosenza: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Cremona: *Libreria Sonsogno E.* — Cuneo: *Libreria Editrice Salomone Giuseppe*, via Roma, 68. — Enna: *G. B. Buscemi.* — Ferrara: *G. Lunghini e F. Bianchini*, piazza Pace, 31. — Firenze: *Rossini Armando*, piazza Unità Italiana, 9; *Ditta Bemporad e Figlio*, via del Proconsole, 7. — Fiume: *Libr. Pop. « Minerva »*, via Galilei, 6. — Frosinone: *Grossi prof. Giuseppe.* — Foggia: *Pilone Michele.* — Forlì: *Archetti G.*, Corso Vitt. Em., 12. — Genova: *Libr. Fratelli Treves dell'A. L. I., Soc. Editr. Intern.*, via Petrarca, 22-24-t. — Grosseto: *Signorelli F.* — Gorizia: *Paternolli G.*, Corso Giuseppe Verdi, 37. — Imperia: *S. Benedusi; Cavillotti G.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *P. M. Ricci.* — Mantova: *U. Mondovi*, Corso Vittorio Emanuele, 64. — Messina: *Ferrara Vincenzo*, viale San Martino, 45; *G. Principato; D'Anna Giacomo.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves dell'Anonima Libraria Italiana*, Galleria Vittorio Emanuele nn. 64, 66, 68; *Società Editrice Internazionale*, via Bocchetto, 8; *A. Vallardi*, via Stelvio, 2; *Luigi di Giacomo Pirola*, via Arcivescovado n. 1; *Libreria Italia*, via Durini n. 1. — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote* Portico del Collegio. — Napoli: *Paravia & Treves*, via Guglielmo S. Felice, 49; *Raffaele Majolo e Figlio*, via T. Caravita, 30; *A. Vallardi*, via Stelvio n. 2. — Novara: *R. Guaglio*, Corso Umberto I, 26; *Ist. Geogr. De Agostini.* — Nuoro: *Margaroli G.* — Padova: *A. Draghi*, via Cavour, 9. — Palermo: *O. Fiorenza*, Corso Vittorio Emanuele, 335. — Parma: *Libreria Fiaccadori*, via al Duomo, 20-21; *Società Editrice Internazionale*, via del Duomo, 20-26. — Pavia: *Bruni & Marelli.* — Perugia: *Natale Simonelli.* — Pesaro: *Rodope Gennari.* — Piacenza: *Editore V. Porta*, via Cavour, n. 10-12. — Pisa: *Minerva (già Bemporad) Riunite Sottoborgo.* — Pistoia: *A. Pacinotti.* — Pola: *Schmidt*, piazza Foro, 17. — Potenza: *Ditta Raffaele Marchesiello.* — Ravenna: *E. Lavagna & Figli.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *Luigi Bonvicini*, via Felice Cavallotti. — Rieti: *A. Tomasetti.* — Roma: *Fratelli Treves dell'A.L.I.*, Galleria Piazza Colonna; *A. Signorelli*, via degli Orfani, 88; *Maglione*, via Due Macelli, 88; *Mantegazza degli Eredi Cremonesi*, via 4 Novembre, 145; *Stamperia Reale*, vicolo del Moretto, 6; *A. Vallardi*, Corso Vittorio Emanuele; *Libreria Littorio*, Corso Umberto, 330; *Istituto Geografico De Agostini*, via della Stamperia, 64-65; *Libreria Scienze e Lettere del dott. G. Bardi*, piazza Madama, 19-20. — Rovigo: *G. Marin*, via Cavour, 48. — Sansevero: *Luigi Venditti*, piazza Municipio, 9. — Sassari: *G. Ledda*, Corso Vittorio Emanuele, 14. — Savona: *Pietro Lodola.* — Siena: *Libreria S. Bernardino*, via Cavour, 42. — Siracusa: *C. Greco.* — Sondrio: *E. Zarucchi*, via Dante, 9. — Spezia: *A. Zacutti*, via Felice Cavallotti, 3. — Taranto: *Fratelli Filippi*, via Archita. — Teramo: *L. D'Ignazio.* — Terni: *Stabilimento Alterocca.* — Torino: *Editrice F. Casanova & C.*, piazza Garignano; *Soc. Editr. Intern.*, via Garibaldi, 20; *Fratelli Treves dell'A.L.I.*, via S. Teresa, 6; *Libreria S. Lattes & C.*, via Garibaldi, 3. — Trapani: *Giuseppe Banci*, Corso Vittorio Emanuele, 82. — Trento: *Edit. Marcello Disertori*, via S. Pietro, 6. — Treviso: *Longo & Zoppelli.* — Trieste: *Licinio Cappelli*, Corso Vittorio Emanuele, 12; *Treves & Zanichelli*, Corso Vittorio Emanuele, 27. — Tripoli: *Libreria Minerva di Cacopardo Fortunato*, Corso Vittorio Emanuele. — Udine: *Alfonso Benedetti*, via Paolo Sarpi, 41. — Varese: *Maj & Malnati.* — Venezia: *Umberto Sormani*, via Vittorio Emanuele, 3844. — Vercelli: *Bernardo Cornale.* — Verona: *Remigio Cabianca*, via Mazzini, 42. — Vicenza: *Giovanni Galla*, via Cesare Battisti. — Viterbo: *Fratelli Buffetti.* — Zara: *E. De Sconfeld*, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI. — Torino: *Rosemberg & Sellier*, via Maria Vittoria, 18. — Milano: *Casa Editrice Ulrico Hoepli*, Galleria de Cristoforis.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. — *Uffici Viaggio e Turismo della C.I.T. nelle principali città del mondo.* — Buenos Ayres: *Italianissima Libreria Mele*, via Lavalle, 485. — Lugano: *Alfredo Arnold*, Rue Luvini Perreghini. — Parigi: *Società Anonima Libreria Italiana*, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI GENERALI D'INGROSSO. — *Messaggerie Italiane*: Bologna, via Milazzo, 11; Firenze, Canto dei Nelli, 10; Genova, via degli Archi P. Monum; Milano; Napoli, via Mezzocannone 7; Roma, via del Pozzetto, 118; Torino, via dei Mille, 24.

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».

AVVERTENZA.

Le somme dovute per acquisto di pubblicazioni ufficiali, per abbonamenti e per inserzioni sulla " Gazzetta „ nonchè quelle per acquisto di Atti di Governo e per abbonamenti alle Raccolte delle leggi e dei decreti, compresi gli abbonamenti obbligatori, debbono essere versate al c/c 1/2640, intestato allo Istituto Poligrafico dello Stato, avendo cura di indicare sempre nel retro dei certificati di allibramento la causale dell'invio, poichè l'Istituto non assume alcuna responsabilità per disguidi o ritardi causati dall'omissione di tale comunicazione.

La vendita degli Atti di Governo che finora veniva effettuata in via Giulia, 52, sarà d'ora in avanti eseguita presso la Libreria dello Stato nel Palazzo del Ministero delle Finanze in via XX Settembre.

ERRATA-CORRIGE

La data di decorrenza della nomina del capitano di vascello R. N. comm. Negrotto Cambiaso Federico a presidente del Consorzio del porto di Genova indicata nell'art. 1 del R. decreto 9 agosto 1929, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 settembre scorso, deve intendersi « 20 settembre 1929 » invece di 15 settembre 1929, come erroneamente fu pubblicato e come qui si rettifica.

(5815)

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

2409. — REGIO DECRETO 26 luglio 1929, n. 1755.
Istituzione presso la Regia università degli studi economici e commerciali di Trieste di un corso complementare di specializzazione in materia di « Organizzazione, amministrazione ed economia industriale » . Pag. 4614

2410. — REGIO DECRETO-LEGGE 28 settembre 1929, n. 1756.
Istituzione della sede di pretura nel comune di Pompei e soppressione della sede di pretura dell'ex comune di Boscotrecase . . . . Pag. 4615

2411. — REGIO DECRETO 28 settembre 1929, n. 1763.
Trascrizione degli atti di matrimonio celebrati davanti ai ministri dei culti ammessi nello Stato . . Pag. 4615

2412. — REGIO DECRETO-LEGGE 28 settembre 1929, n. 1768.
Trattamento doganale degli oli minerali lubrificanti destinati alla fabbricazione degli oli bianchi . Pag. 4616

2413. — REGIO DECRETO 3 ottobre 1929, n. 1770.
Requisiti per la nomina a procuratore generale presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato. Pag. 4616

2414. — REGIO DECRETO-LEGGE 28 settembre 1929, n. 1769.
Esenzione doganale per un contingente straordinario di melazzo di canna destinato alla produzione di foraggi melazzati . . . . Pag. 4617

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1929.
Approvazione del regolamento per la Sezione distaccata della Borsa merci presso il mercato bestiame di Napoli . Pag. 4617

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1929.
Revoca del divieto di assumere nuovi affari nel Regno alla Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni « L'Eclair » con sede in Parigi e rappresentanza per l'Italia in Genova. Pag. 4620

DECRETO MINISTERIALE 14 settembre 1929.
Istituzione di una Regia agenzia consolare in Lome (Dakar). Pag. 4620

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1929.
Revoca di autorizzazione ad esercitare nel Regno l'assicurazione contro i danni della grandine alla Società « Mutua Tabacchicultori Assicurazione Grandine » con sede in Bologna. Pag. 4620

DECRETO MINISTERIALE 31 agosto 1929.
Norme per l'applicazione del R. decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1143, concernente agevolezze fiscali all'industria degli zuccheri invertiti . . . . Pag. 4621

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1929.
Modificazione del primo comma dell'art. 5 dello statuto del Patronato nazionale per l'assistenza sociale . . . . Pag. 4621

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1929.
Norme per la revisione dei prezzi nei contratti per opere di edilizia scolastica . . . . Pag. 4621

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana . . . Pag. 4622

CONCORSI

Ministero dell'educazione nazionale:
Concorsi a posti di insegnante titolare nelle Regie scuole di tirocinio di Udine e Piazza Armerina . . . . . Pag. 4624
Concorso al posto di insegnante titolare di disegno geometrico, ornato e plastica nel Regio laboratorio-scuola di Asiago. Pag. 4625

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle finanze: Media dei cambi e delle rendite. Pag. 4626
Ministero dell'interno: Bollettino sanitario settimanale del bestiame n. 31 . . . . Pag. 4627

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **2409.**

REGIO DECRETO 26 luglio 1929, n. **1755.**

Istituzione presso la Regia università degli studi economici e commerciali di Trieste di un corso complementare di specializzazione in materia di « Organizzazione, amministrazione ed economia industriale ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Istituti superiori di scienze economiche e commerciali, approvato con R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618;

Visto il regolamento generale approvato con R. decreto 8 luglio 1925, n. 1227;

Vista la proposta del Consiglio accademico e del Consiglio di amministrazione della Regia università degli studi economici e commerciali di Trieste;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituito presso la Regia università degli studi economici e commerciali di Trieste un corso complementare di specializzazione in materia di « Organizzazione, amministrazione ed economia industriale ».

Art. 2.

Il corso complementare di specializzazione in materia di « Organizzazione, amministrazione ed economia industriale » comprende i seguenti insegnamenti:

1. Tecnica amministrativa, contabilità di officina e ragioneria industriale;
2. Organizzazione delle industrie nei rapporti con l'economia;
3. Organizzazione scientifica del lavoro;
4. Diritto industriale e legislazione del lavoro;
5. Merceologia e tecnologia industriale;
6. Geografia delle comunicazioni e statistica industriale;
7. Igiene industriale;
8. Assicurazioni nelle industrie (corso comune al corso di specializzazione in assicurazioni);
9. Economia ed industria agraria.

Art. 3.

Il Consiglio accademico stabilirà gli orari degli insegnamenti del corso e curerà il coordinamento delle singole discipline.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 26 luglio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *ottobre* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 289, *foglio* 72. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **2410.**

REGIO DECRETO-LEGGE 28 settembre 1929, n. **1756.**

Istituzione della sede di pretura nel comune di Pompei e soppressione della sede di pretura dell'ex comune di Boscotrecase.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 29 marzo 1928, n. 621, che costituisce il comune di Pompei;

Visto il R. decreto 29 marzo 1928, n. 686, che aggrega i comuni di Boscoreale e Boscotrecase al comune di Torre Annunziata;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di istituire nel nuovo comune di Pompei la sede della pretura, di unificare la giurisdizione del suo territorio, e di sopprimere l'ufficio di pretura avente sede nell'ex comune di Boscotrecase;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 1° novembre 1929 è istituita la sede della pretura nel comune di Pompei ed è soppressa la pretura avente sede nell'ex comune di Boscotrecase.

Art. 2.

La circoscrizione territoriale della nuova pretura di Pompei comprende i comuni di Poggiomarino, Pompei, Striano e la frazione Flocco; e quella di Torre Annunziata, il territorio degli ex comuni di Boscoreale e Boscotrecase nonchè il comune di Torre Annunziata, rimanendo così modificate le tabelle *A* e *B* annesse al R. decreto 21 marzo 1923, n. 601.

Art. 3.

La pianta organica del personale assegnato alla pretura di Pompei è quella stessa di cui è costituito l'attuale ufficio di Boscotrecase e i funzionari quivi addetti restano senz'altro trasferiti nel nuovo ufficio.

Art. 4.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 settembre 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *ottobre* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 289, *foglio* 73. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **2411.**

REGIO DECRETO 28 settembre 1929, n. **1763.**

Trascrizione degli atti di matrimonio celebrati davanti ai ministri dei culti ammessi nello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 12 della legge 14 giugno 1874, n. 1961, col quale è prescritta la tenuta degli atti di stato civile in registri stampati con moduli da stabilirsi con decreto Reale in modo uniforme per tutto il Regno;

Visto il R. decreto 25 ottobre 1874, n. 2135, che approva i modelli dei registri stampati per gli atti dello stato civile;

Visto il R. decreto 15 dicembre 1907, n. 849, che modifica la tenuta dei registri dello stato civile del Regno;

Vista la legge 24 giugno 1929, n. 1159, sull'esercizio dei culti ammessi nello Stato e sul matrimonio celebrato davanti ai ministri dei culti medesimi;

Visto il R. decreto 26 luglio 1929, n. 1361, che modifica la tenuta dei registri di stato civile;

Visto il R. decreto-legge 2 agosto 1929, n. 1438, che autorizza l'uso anticipato dei nuovi registri di stato civile;

Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I registri per le pubblicazioni matrimoniali, parte prima, e parte seconda serie *A*, istituiti con l'art. 1 del R. decreto 26 luglio 1929, n. 1361, saranno adoperati anche per le pubblicazioni prescritte dall'art. 8 della legge 24 giugno 1929, n. 1159.

I matrimoni celebrati davanti ai ministri dei culti ammessi nello Stato a norma della legge 24 giugno 1929, n. 1159, saranno trascritti nei registri di matrimonio, parte seconda serie *A* e serie *B*, istituiti dall'art. 2 del R. decreto 26 luglio 1929, n. 1361.

Art. 2.

Del rilascio dell'autorizzazione, di cui all'art. 8 della legge 24 giugno 1929, n. 1159, sarà presa nota in margine ai registri di pubblicazione, parte prima.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 settembre 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 289, foglio 80. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **2412**.

REGIO DECRETO-LEGGE 28 settembre 1929, n. **1768**.

Trattamento doganale degli oli minerali lubrificanti destinati alla fabbricazione degli oli bianchi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la tariffa generale dei dazi doganali approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, e modificata con R. decreto-legge 11 luglio 1923, n. 1545;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità di modificare il trattamento doganale degli oli minerali lubrificanti destinati alla fabbricazione degli oli bianchi;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alla voce n. 643, lettera *b*), della tariffa generale dei dazi doganali è aggiunta la seguente nota:

« Gli oli minerali lubrificanti destinati alla fabbricazione degli oli bianchi sono ammessi al dazio ridotto di L. 8 il quintale, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilire dal Ministro per le finanze ».

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 settembre 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 289, foglio 85. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **2413**.

REGIO DECRETO 3 ottobre 1929, n. **1770**.

Requisiti per la nomina a procuratore generale presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Ritenuta la necessità di integrare le vigenti disposizioni per l'attuazione della legge 25 novembre 1926, n. 2008, sui provvedimenti per la difesa dello Stato;
Visto l'art. 8 della legge predetta;
Visto l'art. 2 del R. decreto 1° marzo 1928, n. 380;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, nonchè del Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto e del Ministro Segretario di Stato per la guerra:
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il procuratore generale presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato può essere scelto, oltrechè nel seno delle categorie specificate alla prima parte dell'art. 2 del R. decreto 1° marzo 1928 - Anno VI, n. 380, fra i sostituti procuratori generali presso lo stesso Tribunale speciale, purchè di grado non inferiore al 5°.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 3 ottobre 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — GAZZERA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 289, foglio 87. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 2414.

REGIO DECRETO-LEGGE 28 settembre 1929, n. 1769.

Esenzione doganale per un contingente straordinario di melazzo di canna destinato alla produzione di foraggi melazzati.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di aumentare eccezionalmente il contingente di melazzo di canna destinato alla produzione di foraggi melazzati, ammesso in esenzione di dazio doganale in virtù del R. decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 217, convertito nella legge 7 luglio 1927, n. 1489;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per un periodo di sei mesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, è concessa l'esenzione dal dazio di importazione per un contingente straordinario di 30.000 quintali di melazzo di canna destinato alla fabbricazione di foraggi melazzati, indipendentemente dal contingente di 40.000 quintali annui stabilito dal R. decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 217.

Art. 2.

L'esenzione di cui al precedente articolo è concessa sotto l'osservanza delle stesse norme e condizioni stabilite dal citato R. decreto-legge 13 febbraio 1927.

Art. 3.

Il presente decreto, che entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 settembre 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *ottobre* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 289, *foglio* 86. — MANCINI.

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1929.

Approvazione del regolamento per la Sezione distaccata della Borsa merci presso il mercato bestiame di Napoli.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Veduta la legge 20 marzo 1913, n. 272, sull'ordinamento delle Borse di commercio e il regolamento per la sua applicazione, approvato col R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Veduto il R. decreto 28 dicembre 1924, n. 2178, che istituisce in Napoli la Borsa per la contrattazione delle merci, e la deliberazione del Consiglio provinciale dell'economia di Napoli in data 26 luglio 1929-VII, con la quale si propone l'adozione di un nuovo regolamento per la Sezione distaccata della Borsa anzidetta presso il mercato bestiame di quel Comune, in sostituzione del regolamento approvato con decreto Ministeriale 6 novembre 1926;

Decreta:

E' approvato l'annesso regolamento per la Sezione distaccata della Borsa merci presso il mercato bestiame di Napoli, composto di ventinove articoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 ottobre 1929 - Anno VII

p. *Il Ministro*: MARESCALCHI.

Regolamento per la Sezione distaccata della Borsa merci presso il mercato bestiame del comune di Napoli.

CAPO I.

Della Borsa e dei mediatori.

Art. 1.

Per tutto quanto concerne la disciplina delle contrattazioni e dei prezzi, il mercato bestiame del comune di Napoli è considerato come Sezione distaccata della Borsa merci, ai sensi dell'art. 5 del regolamento generale della Borsa merci di Napoli, instituita con decreto-legge 22 dicembre 1924, n. 2178.

Art. 2.

Hanno ingresso nel Mercato-Borsa soltanto coloro che sono capaci di obbligarsi, ai sensi del Codice di commercio e dell'art. 8 della legge 20 marzo 1913, n. 272, e, specificamente, i seguenti: pubblici mediatori in bestiame e loro dipendenti riconosciuti dalla Deputazione di borsa merci; allevatori e commercianti di bestiame; beccai e trasformatori intestatari di licenza annonaria.

E' tollerato l'ingresso nel mercato stesso dei conduttori di animali, purchè sieno in grado di essere riconosciuti all'ingresso, almeno mercè la esibizione della carta d'identità e purchè sottostiano a tutte le condizioni disciplinari che la Deputazione di borsa merci e le autorità comunali, di comune accordo, riterranno opportuno emanare.

Art. 3.

Ai commercianti di bestiame sarà fatto divieto di entrare in mercato se non potranno esibire l'apposita tessera che la Deputazione di borsa merci rilascerà loro, sentito il parere del Sindacato di borsa e dell'autorità annonaria.

Per i beccai del comune di Napoli sarà valida la tessera annonaria. I beccai appartenenti ad altri Comuni e che volessero frequentare il mercato dovranno ottenere la tessera della Deputazione, alla stregua dei commercianti di bestiame.

Art. 4.

L'allevatore o il commerciante che non frequenti abitualmente il mercato, ma vi si voglia recare per affari sporadici ovvero soltanto per osservarne l'andamento, dovrà richiederne consenso alla Direzione del mercato, che, sentito il parere

del funzionario preposto all'Ispettorato della borsa merci, rilascerà una tessera provvisoria della durata di 15 giorni, mercè il pagamento di L. 3. Tale tessera potrà essere rinnovata consecutivamente altre due volte. Al terzo rinnovo il richiedente dovrà essere invitato a far domanda per ottenere dalla Deputazione la tessera definitiva e, nel caso non gli venga concessa, non potrà avere più ingresso nel mercato.

Art. 5.

L'esercizio della pubblica mediazione in bestiame sarà consentito solo a quei mediatori in merci, che avranno conseguito speciale autorizzazione dal Comune, a norma del regolamento municipale sul mercato bestiame di Napoli.

Art. 6.

I pubblici mediatori in bestiame verseranno una cauzione in titoli di Stato di L. 30,000 di capitale effettivo vincolati a favore del Consiglio provinciale dell'economia, giusta l'articolo 8 del citato regolamento generale della Borsa merci di Napoli.

Ciò, senza pregiudizio della cauzione che il Comune potrà eventualmente richiedere a garanzia dei pagamenti, indennità o altro a favore del Comune stesso, dal mediatore dovuto, per cause dipendenti dalle relative funzioni e dalle eventuali pene pecuniarie, alle quali il mediatore medesimo potrà venire sottoposto dall'autorità comunale.

Art. 7.

La cauzione di L. 30,000, versata per la qualità di pubblico mediatore, è vincolata per privilegio, nell'ordine seguente, al pagamento:

a) delle indennità dovute dai mediatori per cause dipendenti dall'esercizio dei pubblici uffici loro riservati;

b) delle indennità per danni arrecati ai terzi in dipendenza dell'esercizio della mediazione;

c) dei debiti derivanti dallo inadempimento dei contratti conclusi a norma dell'art. 31 del Codice di commercio;

d) delle tasse e pene pecuniarie stabilite dalla legge sulle Borse.

Art. 8.

In deroga di quanto è stabilito nell'art. 8 del regolamento generale sulla Borsa merci di Napoli, le altre categorie di persone che hanno diritto alla tessera, oltre i pubblici mediatori, sono esentate dalla cauzione, ma pagheranno alla Borsa merci il diritto di tessera stabilito di accordo tra il Comune e il Consiglio provinciale dell'economia.

Art. 9.

I mediatori del mercato bestiame sono sottoposti alla vigilanza del Sindacato dei mediatori in merci, della Deputazione della borsa merci, dell'autorità annonaria e del Consiglio provinciale dell'economia.

Art. 10.

Ogni mediatore ha l'obbligo di tenere, oltre che i registri di cui all'art. 33 del Codice di commercio, un bollettario a madre e figlia da distribuirsi dalla Direzione del mercato al prezzo stabilito e sul quale sarà registrata ogni singola operazione di compra-vendita compiuta personalmente o da coloro che legalmente lo rappresentano ai sensi del seguente art. 11.

Il bollettario di cui sopra sarà numerato a serie, con fogli raddoppiati uso corrente, in modo che, con carta copiativa, si possa contemporaneamente riportare sulla doppia facciata la medesima bolletta. Tale bollettario dovrà essere presentato, come tutti gli altri registri, dai mediatori, a qualunque richiesta dei rappresentanti del Sindacato, della Deputazione e del Consiglio provinciale dell'economia a norma dell'art. 30 della legge organica 20 marzo 1913, n. 272. Analogo diritto compete, in virtù del presente regolamento, ai rappresentanti delle autorità comunali.

Il mediatore consegnerà a ciascun contraente la parte figlia della bolletta munita della sua firma.

Art. 11.

La Deputazione di borsa può autorizzare il mediatore in bestiame ad avvalersi dell'opera di un rappresentante, ai sensi dell'art. 26 della legge 20 marzo 1913, n. 272, e dell'art. 56 del regolamento 4 agosto 1913, n. 1068.

Essa potrà, inoltre, sentito il parere della Direzione del mercato, consentire che i mediatori stessi si avvalgano dell'opera degli impiegati e fattorini, con le norme e le modalità stabilite dagli articoli 47 e seguenti del regolamento generale per la Borsa merci di Napoli.

CAPO II.

Delle contrattazioni e delle mediazioni.

Art. 12.

I giorni di mercato sono tre per settimana: uno dedicato esclusivamente al mercato bovino e due di mercato misto o separato per gli ovini e i suini.

La Deputazione di borsa merci ha facoltà, d'accordo con l'autorità comunale, di fissare e variare le giornate di tali mercati ed anche, in linea eccezionale, di aumentarne il numero, in caso di bisogno.

Tale facoltà la Deputazione stessa può delegare alla Direzione del mercato, sempre nei limiti del presente regolamento e in rapporto alle esigenze del commercio. Ogni variazione dovrà essere annunziata al pubblico con appositi affissi, almeno otto giorni prima. Le contrattazioni dei suini saranno — salvo deroga consentita dal Comune o dal Consiglio provinciale dell'economia — limitate al periodo 1° ottobre-30 aprile.

Ogni mercato non può durare più di tre ore. Il termine per la immissione degli animali resta fissato inderogabilmente per le ore 10. Dalle ore 11 alle ore 14 si svolgeranno le contrattazioni.

L'inizio di queste come la loro cessazione dovrà essere annunziata da un segnale di sirena o col suono della campana. Prima d'iniziarsi le contrattazioni, la Direzione comunale provvederà immancabilmente a far segnare, su apposito quadro, il numero e la qualità di ogni specie di bestiame esposto in vendita.

I macellai entreranno nel recinto del mercato da un varco differente da quello stabilito per l'ingresso degli allevatori e commercianti in bestiame.

Ogni individuo, per entrare, deve essere identificato mercè la esibizione delle tessere al personale addetto alla sorveglianza dei varchi.

Art. 13.

La misura delle mediazioni sarà stabilita dalla Deputazione con apposita ordinanza.

Ogni proprietario di bestiame da esporsi in vendita, all'atto della immissione di questo nel mercato, deposita presso un apposito ufficio della Borsa merci, l'ammontare di tante mediazioni per quanti e quali sono gli animali che immette.

Terminato il mercato ha il diritto di ritirare le mediazioni rispondenti al numero dei suoi animali rimasti invenduti e che, perciò, escono dal mercato.

I mediatori ritireranno l'importo dei loro diritti, mercè la esibizione al detto ufficio di una distinta vistata dal rappresentante del Sindacato mediatori e rilasceranno quale compenso di tale servizio cassa un tenue diritto fisso da stabilirsi dalla Deputazione in rapporto alla entità della mediazione.

L'ammontare di tale diritto, così riscosso, sarà amministrato direttamente dal Sindacato mediatori in merci, che ne renderà conto al Consiglio provinciale dell'economia.

Art. 14.

Le contrattazioni del bestiame bovino si svolgeranno a peso vivo accertato a mezzo dei bilici annessi al Mercato-Borsa.

In considerazione di speciali esigenze tecniche il Consiglio dell'economia d'accordo con l'autorità comunale, potrà tollerare che le contrattazioni si svolgano, anche, a peso morto.

Il bestiame bufalino verrà contrattato sempre a peso morto.

I suini si contratteranno a peso pari con la tara di 5 chilogrammi per capo. Gli ovini si contratteranno a peso morto.

Ogni forma di contrattazione differente da quelle indicate nel presente articolo è vietata, come è vietato, altresì, fare acquisti, sul mercato, a scopo di rivendita.

Art. 15.

Al termine del mercato ogni mediatore in bestiame compilerà la lista di tutte le operazioni compiute personalmente o dal proprio rappresentante, indicando i capi di bestiame comprati e venduti, con i relativi prezzi fatti.

Tale lista, a norma dell'art. 29 della legge 20 marzo 1923, n. 272, sarà trasmessa ai rappresentanti del Sindacato mediatori. Copia della stessa sarà, altresì, trasmessa alla Direzione del mercato.

Occorrendo, ogni mediatore di bestiame dovrà redigere un verbale comprovante il numero degli animali venduti e di quelli rimasti invenduti.

Art. 16.

Il Sindacato dei mediatori procede all'accertamento dei prezzi, in base alle dichiarazioni scritte che i mediatori debbono fare a norma del precedente articolo, con l'intervento di un membro della Deputazione di borsa.

Potranno, inoltre, partecipare all'accertamento dei prezzi gli altri membri della Deputazione, i funzionari di segreteria del Consiglio provinciale dell'economia all'uopo delegati e quelli dell'Ispettorato della borsa merci. Su richiesta dei rappresentanti il Comune o il Consiglio provinciale dell'economia, potranno esservi pure invitati il direttore e il segretario del mercato, i quali avranno, però, voto consultivo e non deliberativo.

Art. 17.

Il Sindacato dei mediatori, anche ai sensi e agli effetti del precedente art. 16, quando sorgano dubbi sulla esattezza delle dichiarazioni fatte da alcuno dei mediatori inscritti, avvalendosi delle facoltà concesse dall'art. 19 della citata legge organica sulle Borse, può chiedergli le prove delle contrattazioni compiute con la sua mediazione, promuovendo — qualora ne sia il caso — l'applicazione della penalità di cui agli articoli 51 e 55 della già citata legge organica. Può, inoltre, deliberare di non tenere conto dei prezzi denunziati, qualora li ritenga anormali.

Art. 18.

Nelle colonne del listino sarà registrato il quantitativo complessivo contrattato per il prezzo minimo ed il massimo dei contratti fatti durante l'orario di Borsa.

In mancanza di affari conclusi, verrà registrato il prezzo medio, fra quello di domanda e quello di offerta, con la indicazione che il prezzo registrato non è effettivo, ma nominale.

Art. 19.

Accertati i corsi, il listino sarà firmato dal rappresentante del Sindacato e trasmesso al Consiglio provinciale dell'economia che deve inserirlo nella sua pubblicazione ufficiale quotidiana.

Art. 20.

Al termine del mercato, sarà affisso un quadro su cui verranno trascritti i prezzi quotati sul listino.

CAPO III.

Delle sanzioni penali.

Art. 21.

E' vietato — sotto pena di espulsione — ai dipendenti dei pubblici mediatori e a chiunque altro di accettare mance, regalie e simili per la vendita del bestiame. E' vietato a chiunque non sia il venditore, il compratore, il mediatore o un legale dipendente di questi di introdursi o comunque presenziare nelle singole contrattazioni. E' vietato ai pubblici mediatori di pretendere diritti supplementari oltre quelli stabiliti dalla Deputazione.

Ove il Consiglio provinciale dell'economia e la Deputazione di borsa merci, valendosi delle facoltà accordate dall'art. 50 della legge 20 marzo 1913, n. 272, traessero dagli esami dei libri o da altri elementi il fondato convincimento che un pubblico mediatore abbia simulato o dissimulato delle operazioni e comunque abbia scientemente, e per grave negligenza, compilato delle bollette non in regola o propalato notizie tendenziose, hanno facoltà di pronunziare i seguenti provvedimenti, senza pregiudizio della denunzia alla competente autorità giudiziaria:

a) sospensione al diritto di frequentare la Borsa per un tempo determinato e comunque di compiere o far compiere per suo conto operazioni di mediazione;

b) radiazione dal ruolo.

Quest'ultimo provvedimento non può essere pronunziato se non dal Consiglio provinciale dell'economia. Ogni punizione al pubblico mediatore sarà annotata sul ruolo.

Art. 22.

Il mediatore è personalmente responsabile degli errori commessi dai suoi dipendenti. Ha l'obbligo di accertarsi della identità personale dei contraenti e della reale consistenza dell'affare che per il suo tramite deve compiersi nonchè della veridicità delle firme apposte sulla bolletta. Egli è responsabile dell'esattezza del prezzo segnato che deve corrispondere a quello stabilito tra le parti per il suo tramite.

L'infrazione alle presenti norme, dà, anche, luogo alle punizioni di cui all'articolo precedente.

Art. 23.

Coloro che avessero esercitato in Borsa l'ufficio di pubblico mediatore senza aver ottenuto la regolare iscrizione e

coloro che comunque trasgredissero ai regolamenti saranno esclusi dalla Borsa per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno. In caso di recidiva, tale periodo sarà elevato a tre anni.

Art. 24.

Le condanne penali portano automaticamente alla perdita del diritto d'iscrizione nel ruolo dei mediatori.

Art. 25.

Nei locali della Borsa come delle sue Sezioni distaccate deve essere mantenuto un contegno corretto e decoroso. Coloro che, con schiamazzi, disordini od altro modo qualunque, disturbassero la tranquillità ed il decoro delle riunioni, saranno immediatamente allontanati, salvo alla Deputazione di borsa di pronunziarsi sulla espulsione temporanea o definitiva, secondo la gravità del caso.

I rappresentanti del Sindacato dei mediatori dovranno fare apposito rapporto alla Deputazione di borsa contro le trasgressioni al regolamento.

Art. 26.

Gli autori di danni materiali sono esclusi dalla Borsa, finchè non li abbiano risarciti. Indennità per i danni cagionati dai dipendenti sarà pagata dai principali.

Art. 27.

Su rapporto dei rappresentanti del Sindacato dei mediatori potrà essere allontanato dalla Borsa, con provvedimento della Deputazione, chiunque rifiuti di pagare ai pubblici mediatori le mediazioni.

Art. 28.

Il non ottemperare alle disposizioni del presente regolamento come agli ordini delle autorità tutte preposte alla sovraintendenza del Mercato-Borsa sarà punito ai termini dell'art. 66 del regolamento generale della Borsa merci di Napoli, salvo ogni altra sanzione del caso.

Art. 29.

Saranno, inoltre, applicabili tutte le disposizioni penali contenute nella legge organica sulle Borse e precisamente nel titolo 4° degli articoli 53 a 62, nonchè tutte le disposizioni analoghe del regolamento generale per la Borsa merci di Napoli.

Per tutto quanto non è contenuto nel presente regolamento s'intendono applicabili le disposizioni della legge organica sulle Borse di commercio, quelle del suo regolamento e quelle del regolamento della Borsa merci di Napoli.

(5655)

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1929.

Revoca del divieto di assumere nuovi affari nel Regno alla Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni « L'Eclair » con sede in Parigi e rappresentanza per l'Italia in Genova.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti in legge 17 aprile 1925, n. 473, il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito in legge 11 febbraio 1926, n. 254, ed il R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2100, convertito in legge 20 maggio 1928, n. 1133, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Visto il decreto Ministeriale 4 luglio 1929, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 158 del 9 luglio 1929, col quale è stato fatto divieto di assumere nuovi affari nel Regno alla Compagnia anonima di assicurazioni e riassicurazioni « L'Eclair », con sede in Parigi e rappresentanza per l'Italia in Genova, per non aver costituito la cauzione minima richiesta dall'articolo 2 del R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2100, a garanzia della massa degli assicurati italiani compresi nel portafoglio italiano;

Considerato che detta Compagnia ha provveduto entro il termine prestabilito al versamento della cauzione minima richiesta;

Decreta:

E' revocato il divieto di assumere nuovi affari nel Regno, fatto con decreto Ministeriale 4 luglio 1929, alla Compagnia anonima di assicurazioni e riassicurazioni « L'Eclair », con sede in Parigi e rappresentanza in Genova.

Roma, addì 5 ottobre 1929 - Anno VII

Il Ministro: BOTTAI.

(5656)

DECRETO MINISTERIALE 14 settembre 1929.

Istituzione di una Regia agenzia consolare in Lome (Dakar).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge consolare 28 gennaio 1866 ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Determina:

E' istituita una Regia agenzia consolare in Lome alla dipendenza del Regio consolato in Dakar.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 settembre 1929 - Anno VII

Il Ministro: GRANDI.

(5658)

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1929.

Revoca di autorizzazione ad esercitare nel Regno l'assicurazione contro i danni della grandine alla Società « Mutua Tabacchicultori Assicurazione Grandine » con sede in Bologna.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti in legge 17 aprile 1925, n. 473, il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito in legge 11 febbraio 1926, n. 254, ed il R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2100, convertito in legge 20 maggio 1928, n. 1133, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Vista la deliberazione in data 25 febbraio 1928, con la quale la Società « Mutua Tabacchicultori Assicurazione Gran-

dine », con sede in Bologna, ha deciso di porsi in liquidazione;
Considerato che la deliberazione stessa è stata affissa e pubblicata a norma del Codice di commercio;

Decreta:

E' revocata alla Società « Mutua Tabacchicultori Assicurazione Grandine », con sede in Bologna, l'autorizzazione ad esercitare nel Regno l'assicurazione contro i danni della grandine.

Roma, addì 5 ottobre 1929 - Anno VII

Il Ministro: BOTTAI.

(5657)

DECRETO MINISTERIALE 31 agosto 1929.
Norme per l'applicazione del R. decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1443, concernente agevolezze fiscali all'industria degli zuccheri invertiti.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1443;

Determina:

Art. 1.

Lo zucchero, gli sciroppi, i bassi prodotti e i melassi aventi 63 o più di quoziente di purezza che non abbiano assolto il tributo, e che i fabbricanti intendano destinare alla produzione di zuccheri invertiti per usufruire, a seguito della trasformazione, delle agevolezze fiscali di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1443, debbono essere previamente accertati e gravati della corrispondente imposta sullo zucchero (saccarosio), anche se prodotti nello stesso stabilimento.
Il trasporto dei suindicati prodotti, dalla fabbrica di origine allo stabilimento per la produzione dello zucchero invertito, deve avvenire sempre sotto il vincolo di bolletta di cauzione.
Nel registro della fabbrica o della raffineria da cui provengono i prodotti zuccherini destinati ad essere invertiti, la bolletta di cauzione è citata a scarico per la quantità pervenuta allo stabilimento destinatario, gravata d'imposta.

Art. 2.

I prodotti zuccherini destinati ad essere invertiti, appena giunti in fabbrica debbono essere introdotti in annessi speciali magazzini, assimilati a quelli doganali di proprietà privata.
La cauzione che in tal caso deve essere prestata è limitata ad un ventesimo dell'imposta corrispondente alla quantità ed alla specie di prodotti immagazzinati.
I prodotti zuccherini che, una volta trasformati, sono assoggettati a diversa misura d'imposta, debbono essere custoditi in magazzini distinti.

Art. 3.

La fabbricazione dello zucchero invertito con materia prima gravata di tassa deve essere effettuata distintamente e in tempo diverso da quella in cui avvengano lavorazioni di prodotti zuccherini soggetti a differente regime fiscale.

Art. 4.

Gli agenti della finanza, di vigilanza permanente in fabbrica, accertano di volta in volta le quantità di materie prime estratte per la lavorazione ed assistono all'effettivo impiego di esse, redigendo appositi verbali.

Art. 5.

Per quanto non è previsto dal presente decreto valgono, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia d'imposta di fabbricazione sullo zucchero, sul glucosio e sulle analoghe materie zuccherine.

Roma, addì 31 agosto 1929 - Anno VII

Il Ministro: MOSCONI.

(5820)

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1929.
Modificazione del primo comma dell'art. 5 dello statuto del Patronato nazionale per l'assistenza sociale.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il decreto Ministeriale 24 dicembre 1927, con il quale si approva lo statuto del Patronato nazionale per l'assistenza sociale;
Ritenuto che, in seguito alla revoca del riconoscimento giuridico della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti e dei suoi organi, disposta con il R. decreto 22 novembre 1928-VII, n. 2508, è venuta meno l'attribuzione di diritto della carica di presidente del Patronato al presidente della Confederazione disciolta, prevista dal 1° comma dell'art. 5 dell'attuale statuto;
Ritenuto, pertanto, che occorre modificare lo statuto medesimo per quanto concerne la nomina del presidente;

Decreta:

Il 1° comma dell'art. 5 dello statuto del Patronato nazionale per l'assistenza sociale è modificato nel modo seguente:
« Il presidente del Patronato è nominato dal Ministro per le corporazioni ».

Roma, addì 10 ottobre 1929 - Anno VII

Il Ministro: BOTTAI.

(5821)

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1929.
Norme per la revisione dei prezzi nei contratti per opere di edilizia scolastica.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 21 luglio 1927, n. 1316;
Considerato che occorre stabilire le norme di cui all'art. 9 del citato decreto-legge per i contratti di opere di edilizia scolastica, che vengono eseguite da enti pubblici con contributi da parte dello Stato e con somme stanziate sullo stato di previsione del Ministero dell'istruzione;
Di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la pubblica istruzione e per i lavori pubblici;

Decreta:

Art. 1.

Sono soggetti a revisione i contratti di durata superiore ad un anno relativi alle opere di edilizia scolastica delle

Provincie, dei Comuni e degli enti morali finanziate in tutto o in parte con mutui o con sussidi autorizzati o concessi dal Ministero della pubblica istruzione quando si verifichi in confronto dei prezzi correnti al tempo della stipulazione del contratto una diminuzione superiore nel complesso al 10 per cento.

Art. 2.

Le revisioni di cui all'articolo precedente saranno fatte dal Genio civile, secondo le norme di cui agli articoli 1 a 8 del R. decreto-legge 21 luglio 1927, n. 1316, restando sostituito, in relazione al disposto dell'art. 5, il capo dell'Amministrazione appaltante al Ministro competente nel promuovere la revisione.

Le proposte revisioni dovranno approvarsi dal Ministero della pubblica istruzione, il quale sarà competente a decidere negli eventuali ricorsi degli appaltatori ai sensi degli articoli 5, 6 e 8 del citato decreto-legge, sentito il proprio Ufficio tecnico per l'edilizia scolastica nei casi nei quali il contributo del Ministero della pubblica istruzione a titolo di concorso nel pagamento degli interessi pei mutui di favore sia nei limiti di L. 10,000, e a titolo di sussidio sia nei limiti di L. 50,000.

Per i casi di contributo maggiore, sarà sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Il Ministero della pubblica istruzione può sempre promuovere la revisione dei contratti di cui all'art. 1 in luogo delle Amministrazioni appaltanti.

Art. 3.

Agli effetti dell'applicazione delle presenti disposizioni, gli enti pubblici, comunque beneficiati da parte dello Stato con contributi stanziati nel bilancio di previsione del Ministero della pubblica istruzione, dovranno, all'inizio dei lavori, trasmettere al Ministero della pubblica istruzione ed all'ufficio del Genio civile della Provincia una copia in carta libera, vista ad uso interno amministrativo, del verbale di consegna dei lavori e del contratto di appalto, con l'elenco dei prezzi base del contratto stesso.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 luglio 1929 - Anno VII

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

Il Ministro per la pubblica istruzione: BELLUZZO.

(5819)

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 4003.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ZARA

Vista la domanda presentata dal signor Kerstich Andrea fu Antonio e di Stipcevich Andrea, nato il 28 novembre 1883 a Borgo Erizzo (Zara) e residente a Borgo Erizzo, ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, diretta ad ottenere la riduzione del cognome nella forma italiana di « Marcuzzi »;

Considerato che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Visti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel citato R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Decreta:

Il cognome del signor Kerstich Andrea fu Antonio è ridotto in « Marcuzzi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Kerstich Domenica nata Kotlar, nata a Borgo Erizzo (Zara) il 19 agosto 1888, moglie;

Kerstich Cristoforo, nato a Borgo Erizzo (Zara) il 4 novembre 1907, figlio;

Kerstich Giuseppe, nato a Borgo Erizzo (Zara) il 12 marzo 1912, figlio;

Kerstich Rosa, nata a Borgo Erizzo (Zara) il 30 agosto 1913, figlia.

Il presente decreto sarà a cura dell'autorità comunale notificato all'interessato nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 23 settembre 1929 - Anno VII

p. *Il prefetto*: PIROZZI.

(5222)

N. 4002.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ZARA

Vista la domanda presentata dal signor Kerstich Simeone Giuseppe, fu Tommaso e fu Petani Domenica, nato il 1° agosto 1888 a Borgo Erizzo (Zara) e residente a Borgo Erizzo ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, diretta ad ottenere la riduzione del cognome nella forma italiana di « Marcuzzi »;

Considerato che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Visti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel citato R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Decreta:

Il cognome del signor Kerstich Simeone Giuseppe fu Tommaso è ridotto in « Marcuzzi ».

Uguale riduzione è disposta per i familiari del richiedente indicati nella sua domanda e precisamente:

Kerstich Maria nata Petani, nata a Borgo Erizzo (Zara) il 25 gennaio 1887, moglie;

Kerstich Silvestro, nato a Borgo Erizzo (Zara) il 29 ottobre 1910, figlio;

Kerstich Simeone, nato a Borgo Erizzo il 12 novembre 1912, figlio;

Kerstich Elena, nata a Borgo Erizzo (Zara) l'11 luglio 1920, figlia.

Il presente decreto sarà a cura dell'autorità comunale notificato all'interessato nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 23 settembre 1929 - Anno VII

p. *Il prefetto*: PIROZZI.

(5223)

N. 4000.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Vista la domanda presentata dal signor Kerstich Andrea, fu Giuseppe e di Despalj Lucia, nato a Borgo Erizzo (Zara) il 31 ottobre 1870 e residente a Borgo Erizzo, ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, diretta ad ottenere la riduzione del cognome nella forma italiana di « Marcuzzi »;

Considerato che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Visti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel citato R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Decreta:

Il cognome del signor Kerstich Andrea fu Giuseppe è ridotto in « Marcuzzi ».

Uguale riduzione è disposta per i familiari del richiedente indicati nella sua domanda e precisamente:

Kerstich Lucia nata Gliubanovich, nata a Pasmano (S.H.S.) il 1° novembre 1886, moglie;

Kerstich Giovanni di Andrea e di fu Mazia Anastasia, nato a Borgo Erizzo (Zara) il 18 luglio 1908, figlio;

Kerstich Umberto di Andrea e di fu Mazia Anastasia, nato il 23 settembre 1914 a Borgo Erizzo (Zara), figlio.

Il presente decreto sarà a cura dell'autorità comunale notificato all'interesato nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 23 settembre 1929 - Anno VII

p. *Il prefetto*: PIROZZI.

(5224)

N. 4001.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Vista la domanda presentata dal signor Kerstich Bartolomeo, di Andrea e fu Mazia Anastasia, nato a Borgo Erizzo (Zara) il 23 marzo 1905, ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, diretta ad ottenere la riduzione del cognome nella forma italiana di « Marcuzzi »;

Considerato che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Visti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel citato R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Decreta:

Il cognome del signor Kerstich Bartolomeo di Andrea è ridotto in « Marcuzzi ».

Il presente decreto sarà a cura dell'autorità comunale notificato all'interessato nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 23 settembre 1929 - Anno VII

p. *Il prefetto*: PIROZZI.

(5225)

N. 3999.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Vista la domanda presentata dal signor Kerstich Luigi, fu Paolo e di Rimcich Maria, nato a Borgo Erizzo (Zara) il 9 ottobre 1896 e residente a Borgo Erizzo ai termini dell'articolo 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, diretta ad ottenere la riduzione del cognome nella forma italiana di « Marcuzzi »;

Considerato che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Visti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel citato R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Decreta:

Il cognome del signor Kerstich Luigi fu Paolo è ridotto in « Marcuzzi ».

Uguale riduzione è disposta per i familiari del richiedente indicati nella sua domanda e precisamente:

Kerstich Giacomina nata Perovich, nata a Borgo Erizzo (Zara) il 25 luglio 1897, moglie;

Kerstich Giuseppe, nato a Borgo Erizzo (Zara) il 2 marzo 1921, figlio;

Kerstich Antonio, nato a Borgo Erizzo (Zara) il 12 novembre 1922, figlio;

Kerstich Alice, nata a Borgo Erizzo (Zara) il 21 febbraio 1924, figlia;

Kerstich Maria, nata a Borgo Erizzo (Zara) il 26 aprile 1929, figlia.

Il presente decreto sarà a cura dell'autorità comunale notificato all'interessato nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 23 settembre 1929 - Anno VII

p. *Il prefetto*: PIROZZI.

(5226)

N. 5800.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DEL CARNARO

Vista la domanda presentata dal signor Alessandro Ivancich, nato a Pera di Costantinopoli (Turchia) l'11 luglio

1880 da Silvio e da Elena de Fontana, residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Vanni »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Alessandro Ivancich è ridotto nella forma italiana di « Vanni » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Maria Pizzetti, nata a Fiume il 29 dicembre 1885, moglie;
Elena, nata a Körmend il 2 marzo 1916, figlio;
Lelia, nata a Fiume il 30 gennaio 1920, figlio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal commissario prefettizio di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 26 settembre 1929 - Anno VII

Il prefetto: VIVORIO.

(5243)

N. 3350.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DEL CARNARO

Vista la domanda presentata dal signor Attilio Bratovich, nato a Fiume il 18 settembre 1906 da Natale e da Luigia Fermeglia, residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Braschi »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Attilio Bratovich è ridotto nella forma italiana di « Braschi » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal commissario prefettizio di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 26 settembre 1929 - Anno VII

Il prefetto: VIVORIO.

(5244)

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorsi a posti di insegnante titolare nelle Regie scuole di tirocinio di Udine e Piazza Armerina.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il R. decreto legislativo 31 ottobre 1923, n. 2523, sulla istruzione industriale;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento in esecuzione del Regio decreto predetto;

Visto il R. decreto-legge 11 febbraio 1926, n. 217, concernente l'ordinamento gerarchico del personale insegnante delle Regie scuole industriali;

Vista la legge 27 giugno 1929, n. 1047, che reca provvedimenti a favore del personale delle Amministrazioni dello Stato;

Visti i decreti Ministeriali 9 giugno 1925 e 14 maggio 1928 registrati alla Corte dei conti, rispettivamente il 20 giugno 1925 e 31 agosto 1928, che approvano le piante organiche delle Regie scuole industriali di Piazza Armerina e di Udine;

Viste le lettere del Ministero delle finanze n. 118280 e 118251 del 15 novembre 1928;

Decreta:

Art. 1.

Sono aperti i concorsi per titoli e per esami ai posti di insegnante titolare di:

a) fisica, chimica, elettrotecnica ed esercitazioni relative nella Regia scuola di tirocinio di Udine;

b) fisica, chimica ed elettrotecnica ed esercitazioni relative nella Regia scuola di tirocinio di Piazza Armerina;

c) meccanica e macchine e disegno relativo nella Regia scuola di tirocinio di Udine.

Art. 2.

Gli insegnanti prescelti iniziano la loro carriera come insegnanti inquadrati al gruppo 10°, con lo stipendio iniziale annuo lordo di L. 10,850 ed il supplemento di servizio attivo di L. 2150 (aumentabili in conformità della tabella n. 1 annessa alla legge 27 giugno 1929, n. 1047) oltre l'eventuale aggiunta di famiglia e la prosegue fino al grado 8°. Essi vengono tuttavia nominati in prova per un periodo di due anni, dopo i quali, a seguito dell'esito favorevole di ispezione, vengono nominati stabili.

Art. 3.

Le domande di ammissione ai detti concorsi, su carta bollata da L. 3, corredate dei documenti di cui appresso, dovranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale per l'istruzione tecnica - Divisione insegnamento industriale) entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, sotto pena di esclusione dal concorso. La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti e titoli presentati, per qualsiasi motivo, ad altre Amministrazioni.

Art. 4.

Le domande, una per ogni concorso, debbono indicare con precisione cognome, nome, paternità e dimora del candidato e luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli vengano restituiti, a concorso ultimato, i documenti ed i titoli presentati.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° diploma di laurea di ingegnere (in originale o copia autentica debitamente legalizzata) conseguita in una Regia scuola d'ingegneria del Regno oppure diploma dell'esame di Stato in ingegneria. Certificato dei punti ottenuti negli esami speciali ed in quelli di laurea o di diploma;

2° copia autentica dell'atto di nascita debitamente legalizzata dal presidente del tribunale;

3° certificato di cittadinanza italiana debitamente legalizzato dal presidente del tribunale. (Sono equiparati ai cittadini del Regno gli italiani non regnicoli, anche se manchino della naturalità);

4° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune da cui risulti che il candidato è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira. (La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalla competente autorità militare, e quella degli altri sanitari dal podestà, la cui firma deve essere, a sua volta, autenticata dal prefetto);

5° certificato penale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario. (La firma del cancelliere deve essere autenticata dal presidente del tribunale);

6° certificato di buona condotta, rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto. (La firma del podestà deve essere autenticata dal prefetto);

7° certificato comprovante che il candidato ha ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento, avvertendo che, per coloro che hanno prestato servizio militare, deve risultare che hanno servito con fedeltà ed onore;

8° cenno riassuntivo in carta libera degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa. (Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti);

9° ricevuta dalla quale risulti il pagamento della tassa di ammissione di L. 50 per ciascun concorso fatto alle Regie scuole citate all'art. 1;

10° elenco in carta libera, ed in duplice esemplare, dei documenti, pubblicazioni e lavori presentati.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati ai nn. 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto.

Le autenticazioni delle firme non sono necessarie se i certificati stessi vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma (art. 3 del R. decreto 19 novembre 1914, n. 1290).

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai nn. 3, 5 e 6 il personale titolare delle scuole dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione ed i funzionari dello Stato in attività di servizio, nominati, tanto gli uni che gli altri, con decreto Reale o Ministeriale.

Art. 5.

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengano opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni. Sono escluse le opere manoscritte, dattilografate o in bozze di stampa.

Qualunque certificato rilasciato da autorità preposte ad istituti di istruzione media, deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'Istituto; se rilasciati dalla segreteria di un Istituto superiore dal direttore o rettore dell'Istituto. Quelli rilasciati dalle scuole industriali e commerciali debbono essere firmati dal direttore della scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Tutte le prove di esame avranno luogo a Roma. Ai candidati verrà dato avviso del giorno in cui avranno inizio le prove per mezzo di lettera raccomandata o di telegramma.

La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima delle prove di esame, alla Commissione giudicatrice, il libretto ferroviario, se sono già in servizio dello Stato, o la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione per ogni concorso, contenente il giudizio definitivo per ogni concorrente e la classificazione di essi, in ordine di merito e non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato.

Art. 8.

I posti saranno conferiti ai candidati classificati primi nelle graduatorie ed, in caso di rinuncia dei primi, ai successivi classificati, seguendo sempre l'ordine delle graduatorie.

L'accettazione o la rinuncia dovrà risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia se il candidato cui è stato offerto il posto lascerà passare dieci giorni senza dichiarare, per iscritto, la sua accettazione verrà senz'altro dichiarato rinunciatario.

Art. 9.

Per la procedura degli esami e per quanto altro non sia stabilito dal presente decreto, saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento del 3 giugno 1924, n. 969.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 31 agosto 1929 - Anno VII

Il Ministro: BELLUZZO.

(5674)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso al posto di insegnante titolare di disegno geometrico, ornato e plastica nel Regio laboratorio-scuola di Asiago.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, sulla istruzione industriale;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento generale in applicazione del Regio decreto predetto;

Visto il R. decreto-legge 11 febbraio 1926, n. 217, concernente l'ordinamento economico del personale delle Regie scuole industriali;

Vista la legge 27 giugno 1929, n. 1047, che reca provvedimenti a favore del personale delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto Ministeriale 31 marzo 1928, registrato alla Corte dei conti il 31 maggio 1928, che approva la pianta organica del Regio laboratorio-scuola di Asiago;

Vista la nota n. 108077 del 18 giugno 1928-VI del Ministero delle finanze che autorizza l'apertura del concorso per la cattedra di disegno nel Regio laboratorio-scuola di Asiago;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto il concorso per titoli e per esami al posto di insegnante titolare di disegno geometrico, ornato e plastica nel Regio laboratorio-scuola di Asiago.

Art. 2.

L'insegnante prescelto inizia la sua carriera come insegnante assegnato al grado 11° con lo stipendio annuo lordo di L. 8150 ed il supplemento di servizio attivo di L. 1750 (aumentabili in conformità della tabella n. 1 annessa alla legge 27 giugno 1929, n. 1047) oltre l'eventuale aggiunta di famiglia, e la prosegue fino al grado 9°.

Esso viene nominato in prova per un periodo di due anni, dopo i quali, a seguito dell'esito favorevole di ispezione, viene nominato stabile.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, su carta bollata da L. 3, corredate dei documenti di cui appresso, dovranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione tecnica (Divisione insegnamento industriale) entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, sotto pena di esclusione dal concorso. La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati, per qualsiasi motivo, ad altre Amministrazioni.

Art. 4.

Nelle domande debbono essere indicate, con precisione, cognome, nome, paternità e dimora del candidato e luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli vengano restituiti, a concorso ultimato, i documenti ed i titoli presentati.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° diploma di abilitazione all'insegnamento artistico industriale o diploma di abilitazione per l'insegnamento del disegno nelle scuole medie (in originale o copia autentica). Certificato dei punti ottenuti negli esami speciali ed in quelli di diploma;

2° copia autentica dell'atto di nascita debitamente legalizzata dal presidente del Tribunale;

3° certificato di cittadinanza italiana autenticato dal presidente del Tribunale. (Sono equiparati ai cittadini del Regno gli italiani non regnicoli, anche se manchino della naturalità);

4° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il candidato è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira. (La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare, dalla competente autorità militare, e quella degli altri sanitari, dal podestà la cui firma deve essere a sua volta autenticata dal prefetto);

5° certificato penale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario. (La firma del cancelliere deve essere autenticata dal presidente del Tribunale);

6° certificato di buona condotta, rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto. (La firma del podestà deve essere autenticata dal prefetto);

7° certificato comprovante che il candidato ha ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento, avvertendo che, per coloro che hanno prestato servizio militare, deve risultare che hanno servito con fedeltà ed onore;

8° ricevuta dalla quale risulti il pagamento della tassa di ammissione al concorso di L. 50, fatta al Regio laboratorio-scuola di Asiago;

9° cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti;

10° elenco in carta libera ed in duplice esemplare, dei documenti, pubblicazioni e lavori presentati.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati ai numeri 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto.

Le autenticazioni delle firme non sono necessarie se i certificati stessi vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma (art. 3 del R. decreto 19 novembre 1914, n. 1290).

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 3, 5 e 6 il personale titolare delle scuole dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione, ed i funzionari dello Stato, in attività di servizio, nominati tanto gli uni che gli altri con decreto Reale o Ministeriale.

Art. 5.

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengano opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni. Sono escluse le opere manoscritte, dattilografate o in bozze di stampa.

Qualunque certificato rilasciato da autorità preposte ad Istituti di istruzione media, deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'Istituto; se rilasciati dalla segreteria di un Istituto superiore, dal direttore o rettore dell'Istituto. Quelli rilasciati dalle scuole industriali o commerciali, debbono essere firmati dal direttore della scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Tutte le prove di esami avranno luogo a Roma. Ai candidati verrà dato avviso del giorno in cui avranno inizio tale prove per mezzo di lettera raccomandata o telegramma. La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima delle prove d'esame, alla Commissione giudicatrice o al competente ufficio del Ministero, il libretto ferroviario, se sono già in servizio dello Stato, o la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione contenente il giudizio definitivo per ogni concorrente e la classificazione di essi, in ordine di merito e non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato.

Art. 8.

Il posto sarà conferito al candidato classificato primo nella graduatoria ed, in caso di rinuncia del primo, ai successivi classificati, seguendo sempre l'ordine della graduatoria.

L'accettazione e la rinuncia devono risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia, se il candidato, cui è stato offerto il posto, lascerà passare dieci giorni, senza dichiarare, per iscritto, la sua accettazione verrà senz'altro dichiarato rinunciatario.

Art. 9.

Per la procedura degli esami e per quanto altro non sia stabilito dal presente decreto, saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento del 3 giugno 1924, n. 969.

Roma, addì 2 settembre 1929 - Anno VII

Il Ministro: BELLUZZO.

(5675)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 246.

Media dei cambi e delle rendite

del 12 ottobre 1929 - Anno VII

Francia	74.99	Belgrado	33.70
Svizzera	369.27	Budapest (Pengo)	3.34
Londra	92.933	Albania (Franco oro)	366 —
Olanda	7.686	Norvegia	5.102
Spagna	282.46	Russia (Cervonetz)	98 —
Belgio	2.666	Svezia	5.122
Berlino (Marco oro)	4.557	Polonia (Sloty)	214.25
Vienna (Schillinge)	2.687	Danimarca	5.102
Praga	56.575		
Romania	11.40	Rendita 3.50 %	66.875
Peso argentino Oro	18.20	Rendita 3.50 % (1902)	60.75
Peso argentino Carta	7.98	Rendita 3 % lordo	39.65
New York	19.10	Consolidato 5 %	78.175
Dollaro Canadese	18.85	Obbligazioni Venezie 3.50 %	71.55
Oro	368.54		

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 247.

Media dei cambi e delle rendite

del 14 ottobre 1929 - Anno VII

Francia	74.99	Belgrado	33.70
Svizzera	369.30	Budapest (Pengo)	3.34
Londra	92.94	Albania (Franco oro)	366 —
Olanda	7.687	Norvegia	5.105
Spagna	277.42	Russia (Cervonetz)	98 —
Belgio	2.666	Svezia	5.125
Berlino (Marco oro)	4.556	Polonia (Sloty)	214.25
Vienna (Schillinge)	2.688	Danimarca	5.105
Praga	56.60		
Romania	11.35	Rendita 3.50 %	66.825
Peso Argentino Oro	18.20	Rendita 3.50 % (1902)	61.05
Peso Argentino Carta	7.98	Rendita 3 % lordo	39.60
New York	19.10	Consolidato 5 %	78.175
Dollaro Canadese	18.85	Obbligazioni Venezie 3.50 %	71.575
Oro	368.54		

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della Sanità Pubblica.

Bollettino sanitario settimanale del bestiame n. 31 dal 29 luglio al 4 agosto 1929 - Anno VII

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Carbonchio ematico.			
Agrigento	Caltabellotta	BE	1	1
Id.	Montallegro	B	—	1
Bari delle Puglie	Bitritto	B	—	1
Id.	Gioia del Colle	B	—	1
Belluno	Sovramonte	B	—	1
Brescia	Bione	B	—	4
Id.	Cigole	B	—	1
Id.	Offlaga	B	—	1
Id.	Poncarale - Flero	B	—	1
Id.	Verolanuova	B	—	1
Brindisi	Erchie	B	—	1
Campobasso	Bagnoli del Trigno	O	—	1
Catanzaro	Badolato	O	—	1
Id.	Mileto	O	—	1
Foggia	Biccari	B	1	—
Id.	Cerignola	B	1	1
Id.	Motta Montecorvino	B	1	—
Id.	Orta Nova	B	1	—
Id.	S. Marco in Lamis	B	1	—
Id.	S. Agata di Puglia	B	1	—
Frosinone	Acuto	B	1	—
Id.	Paliano	B	1	—
Id.	Piglio	B	1	—
Id.	S. Giovanni Incarico	B	1	—
Id.	Serrone	B	1	—
Id.	Trevi nel Lazio	B	1	—
Id.	Veroli	B	1	—
Matera	S. Mauro Forte	O	1	—
Milano	Abbiategrasso	B	—	1
Id.	S. Fiorano	B	—	1
Modena	Modena	B	—	1
Id.	Montese	B	—	1
Napoli	Napoli	B	—	1
Pavia	Gambolò	B	1	1
Perugia	Bevagna	O	—	2
Piacenza	Piacenza	B	—	1
Ragusa	Biscari	O	1	—
Rieti	Torricella in Sabina	O	—	1
Roma	Cineto Romano	B	1	—
Id.	Fondi	B	1	—
Id.	Formello	B	1	—
Id.	Formia	B	1	—
Id.	Mentana	B	—	1
Id.	Monte Flavio	B	1	—
Id.	Roma	B	2	1
Id.	Id.	O	1	—
Id.	Sonnino	B	1	—
Id.	Vivaro Romano	B	1	—
Salerno	Controne	Cp O	—	2
Id.	Ottati	O	—	1
	Segue Carbonchio ematico.			
Sassari (a)	Padria	O	1	—
Terni	Narni	B	—	1
Torino	Balangero	B	—	1
Id.	Trino	B	—	1
Viterbo	Castel S. Elia	O	—	1
Id.	Tarquinia	O	—	1
			28	38
	Carbonchio sintomatico.			
Alessandria	S. Damiano d'Asti	B	—	1
Belluno	S. Pietro	B	—	1
Roma	Arsoli	B	1	—
Id.	Priverno	B	1	—
Id.	Roma	B	2	—
Trento	Brentonico	B	—	1
			4	3
	Afta epizootica.			
Agrigento	Agrigento	BOS	5	—
Id.	Caltabellotta	BO	10	—
Id.	Canicattì	BO	2	—
Id.	Licata	BO	1	—
Id.	Naro	BO	7	—
Id.	Ribera	O	1	—
Id.	Sciacca	BO	7	1
Alessandria	Alessandria	B	1	—
Id.	Borgo S. Martino	B	1	—
Id.	Ferrere	B	1	—
Id.	Oviglio	B	—	1
Id.	S. Salvatore	B	1	—
Id.	Tortona	B	1	—
Aosta	Albiano	B	1	—
Id.	Alice Superiore	B	1	—
Id.	Allein	B	1	—
Id.	Andrate	B	1	—
Id.	Aosta	B	1	—
Id.	Arvior	B	1	—
Id.	Azeglio	B	1	—
Id.	Brosso	B	1	—
Id.	Ceresole Reale	B	4	—
Id.	Courmajeur	B	1	—
Id.	Etroubles	B	1	—
Id.	Gressoney	B	1	—
Id.	La Thuile	B	1	—
Id.	Mazzè	B	1	—
Id.	Pavone Canavese	B	1	—
Id.	Pecco	B	1	—
Id.	Pont Canavese	B	1	—
Id.	Saint Rhemy	B	2	—
Id.	S. Giorgio Canavese	B	1	—
Id.	Sparone	B	1	—
Id.	Trausella	B	1	—
Id.	Valdigna d'Aosta	B	1	—
Id.	Valgrisanche	B	1	—
Id.	Valtournanche	B	1	—
Id.	Villanova Baltea	B	1	—
Id.	Vistrorio	B	1	—

Segue *Afta epizootica.*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
Aquila degli Abruzzi	Aquila	BO	7	1
Id.	Campotosto	BO	2	—
Id.	Capitignano	BO	5	—
Id.	Cappadocia	BO	—	10
Id.	Carsoli	BO	2	—
Id.	Castel di Ieri	B	—	1
Id.	Castellafiume	O	3	—
Id.	Castelvecchio Subequo	B	—	8
Id.	Massa d'Albe	BO	7	12
Id.	Montereale	BO	7	—
Id.	Ortona ne' Marsi	BO	—	5
Id.	Pereto	BO	5	—
Id.	Rocca di Cambio	O	1	—
Id.	Tornimparte	BO	8	1
Ascoli Piceno	Arquata del Tronto	B	4	1
Id.	Id.	O	4	—
Id.	Montegallo	B	4	2
Id.	Id.	O	1	—
Id.	Montemonaco	O	1	—
Avellino	Ariano di Puglia	B	2	—
Id.	Melito Irpino	B	1	—
Id.	Montoro Superiore	B	1	—
Bari delle Puglie	Acquaviva	B	1	—
Id.	Andria	B	1	—
Id.	Gioia del Colle	B	5	—
Id.	Id.	O	1	—
Id.	Gravina	O	1	—
Id.	Minervino	O	4	—
Id.	Ruvo di Puglia	B	1	—
Id.	Id.	O	1	—
Bergamo	Azzano S. Paolo	B	—	1
Id.	Bergamo	B	1	1
Id.	Bonate Sopra	B	—	1
Id.	Bottanuco	B	1	2
Id.	Caravaggio	B	—	1
Id.	Gandino	B	1	1
Id.	Gromo	B	1	1
Id.	Nembro	B	—	1
Id.	Torre de' Busi	B	—	3
Id.	Vedeseta	B	1	1
Bologna	Anzola dell'Emilia	B	—	1
Id.	Argelato	B	1	—
Id.	Bentivoglio	B	—	1
Id.	Castello d'Argile	B	—	3
Id.	Crevalcore	B	1	2
Id.	S. Giovanni in Persic.	B	4	—
Id.	S. Pietro in Casale	B	—	1
Bolzano	Lasa	B	1	17
Id.	Mallas Venosta	B	2	—
Id.	Prato allo Stelvio	B	1	2
Id.	Silandro	B	9	4
Brescia	Adro	B	—	1
Id.	Bione	B	—	1
Id.	Ceto - Cerveno	B	1	—
Id.	Chiari	B	1	—
Id.	Lonato	B	1	—
Id.	Palazzolo sull'Oglio	B	—	1
Id.	Tavernole sul Mella	S	—	1
Caltanissetta	Butera	O	2	—
Id.	Caltanissetta	BO	2	4
Id.	Gela	O	1	—
Id.	Mussomeli	B	1	—
Id.	Sommatino	O	2	—
Id.	Villalba	OS	3	—
Campobasso	Baranello	BO	9	—
Id.	Boiano	B	8	2
Campobasso	Campobasso	B	—	2
Id.	Campodipietra	B	—	1
Id.	Isernia	B	3	16
Catania	Caltagirone	B	5	—
Id.	Grammichele	B	3	—
Id.	Licodia Eubea	B	4	—
Id.	Id.	O	2	—
Id.	Paternò	B	3	—
Id.	Piedimonte Etneo	B	1	—
Id.	S. Agata li Battiati	B	4	—
Id.	Vizzini	B	6	—
Catanzaro	Andali	B	6	—
Id.	Belcastro	B	1	—
Id.	Conflenti	B	—	3
Id.	Cortale	B	1	—
Id.	Decollatura	BO	—	1
Id.	Girifalco	O	—	1
Id.	Martirano	B	1	3
Id.	Motta Santa Lucia	B	5	—
Id.	Nocera Tirinese	B	2	6
Id.	Id.	O	—	3
Chieti	Castiglione	O	3	—
Como	Cermenate	B	—	1
Id.	Colico	B	—	1
Id.	Costa Masnaga	B	—	3
Id.	Cremeno	B	1	—
Id.	Dizzasco	B	1	—
Id.	Gassino	B	1	—
Id.	Lomazzo	B	1	—
Id.	Nibbionno	B	1	—
Id.	Pellio Intelvi	B	1	—
Id.	Seprio	B	2	—
Cosenza	Aprigliano	B	1	—
Cremona	Casalmaggiore	B	1	—
Id.	Casteldidone	B	2	1
Cuneo	Busca	B	1	—
Id.	Cavallermaggioro	B	—	1
Id.	Chiusa di Pesio	B	—	2
Id.	Demonte	B	4	—
Id.	Fossano	B	1	—
Id.	Mondovì	B	1	—
Id.	Racconigi	B	1	—
Id.	Savigliano	B	1	—
Enna	Nicosia	B	3	—
Id.	Id.	O	3	—
Id.	Troina	B	1	—
Ferrara	Argenta	B	6	—
Id.	Bondeno	B	2	—
Id.	Cento	B	6	—
Id.	Ferrara	B	2	—
Id.	Formignana	B	—	1
Id.	Portomaggiore	B	2	—
Id.	S. Agostino	B	—	2
Firenze	Calenzano	B	—	3
Id.	Carmignano	B	2	—
Id.	Empoli	B	—	2
Id.	Firenze	B	—	1
Id.	Prato	B	2	1
Frosinone	Castrocielo	B	1	—
Id.	Guarcino	B	1	—
Id.	Piglio	B	1	—
Id.	Ripi	B	1	—
Id.	Supino	B	1	—
Id.	Trevi nel Lazio	B	1	—
Id.	Veroli	B	1	—
Genova	Masone	B	6	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
Segue *Afta epizootica.*				
Genova	Rossiglione	B	2	—
Id.	Savignone	B	3	—
Imperia	Cesio	B	1	—
Id.	Pigna	B	1	—
Id.	Pornassio	B	4	—
Livorno	Livorno	B	2	—
Lucca	Capannori	B	1	1
Id.	Massarosa	B	—	1
Macerata	Castel S. Angelo	B	10	—
Id.	Matelica	B	1	—
Id.	Montecavallo	B	17	—
Id.	Serravalle	B	16	2
Id.	Visso	B	8	2
Messina	Basicò	B	—	4
Id.	Frazzanò	B	3	2
Id.	Lanza	B	6	—
Id.	Montalbano di Elicona	B	3	1
Id.	Roccella Valdemone	B	6	—
Id.	Taormina	B	1	1
Id.	Id.	Cp	1	1
Milano	Albairate	B	—	1
Id.	Besana	B	—	1
Id.	Garbagnate	B	—	1
Id.	Lodi	B	—	1
Id.	Robecchetto	B	—	1
Id.	S. Martino	B	—	1
Modena	Bomposto	B	1	1
Id.	Carpi	B	1	—
Id.	Castelfranco	B	1	—
Id.	Cavezzo	B	1	—
Id.	Concordia	B	1	—
Id.	Fiorano	B	1	1
Id.	Medolla	B	1	—
Id.	Mirandola	B	9	—
Id.	S. Felice	B	1	—
Id.	San Possidonio	B	1	—
Novara	Ceppomorelli	B	7	—
Id.	Premosello	B	4	—
Padova	Albignasego	B	5	1
Id.	Arre	B	—	1
Id.	Bagnoli	B	—	1
Id.	Bovolenta	B	2	—
Id.	Carrara S. Stefano	B	1	—
Id.	Casal Ser Ugo	B	3	—
Id.	Codevigo	B	1	—
Id.	Conselve	B	4	—
Id.	Legnaro	B	1	—
Id.	Monselice	B	1	—
Id.	Montagnana	B	1	1
Id.	Padova	B	4	—
Id.	Piazzola sul Brenta	B	—	1
Id.	Piove di Sacco	B	1	1
Id.	Polverara	B	—	1
Id.	Pozzonovo	B	—	1
Id.	Ponte S. Nicolò	B	—	1
Id.	Rovolon	B	2	—
Id.	S. Giorgio	B	4	—
Id.	Sant'Angelo	B	—	1
Id.	Teolo	B	1	1
Id.	Vo	B	1	—
Palermo	Palazzo Adriano	B	7	—
Id.	Palermo	B	—	8
Parma	Neviano degli Arduini	B	1	—
Pavia	Canevino	B	—	2
Id.	Garlasco	B	1	—
Id.	Linarolo	B	1	—
Segue *Afta epizootica.*				
Pavia	Mede	B	1	—
Id.	Mortara	B	1	—
Perugia	Collazzone	B	4	1
Id.	Costacciaro	B	6	—
Id.	Marsciano	B	2	—
Id.	Monteleone di Spoleto	B	2	—
Id.	Id.	O	2	—
Id.	Norcia	B	3	—
Id.	Id.	O	4	2
Id.	Preci	B	6	—
Id.	Id.	O	1	1
Id.	Sellano	O	1	—
Id.	Sigillo	B	7	—
Id.	Id.	O	2	—
Id.	Scheggia Pascelupo	B	13	6
Pesaro e Urbino	Belforte all'Isauro	B	—	1
Id.	Cagli	B	—	2
Id.	Id.	O	1	—
Id.	Cantiano	B	—	11
Id.	Piandimeleto	B	—	1
Piacenza	Cortemaggiore	B	1	—
Id.	Gazzola	B	2	—
Pisa	Bagni S. Giuliano	B	2	3
Id.	Calci	B	4	—
Id.	Castelfranco di Sotto	B	—	1
Id.	S. Miniato	B	—	1
Id.	Santa Croce sull'Arno	B	2	—
Id.	Santa Maria a Monte	B	—	4
Id.	Vecchiano	B	1	1
Pistoia	Cutigliano	B	—	1
Id.	Larciano	B	1	1
Id.	Monsummano	B	—	1
Id.	Pistoia	B	1	1
Id.	S. Marcello	B	1	1
Id.	Uzzano	B	1	—
Potenza	Lavello	BCpO	1	—
Id.	Melfi	B	2	—
Id.	Id.	O	1	—
Id.	Rapolla	O	1	—
Ragusa	Biscari	B	—	2
Id.	Chiaramonte Gulfi	B	1	—
Id.	Modica	BO	3	—
Id.	Monterosso Almo	B	3	—
Reggio di Calabria	Molochio	B	2	—
Id.	Rosarno	B	8	—
Id.	Taurianova	B	3	—
Reggio nell'Emilia	Cadelbosco di Sopra	B	2	—
Id.	Carpineti	B	1	—
Id.	Cavriano	B	1	—
Rieti	Amatrice	BO	5	—
Id.	Antrodoco	BCpO	4	—
Id.	Borbona	BO	3	—
Id.	Borgocollefegato	O	1	—
Id.	Cittareale	BO	3	4
Id.	Configni	OS	1	—
Id.	Fiamignano	O	1	—
Id.	Leonessa	BO	20	—
Id.	Morro Reatino	B	—	3
Id.	Poggio S. Lorenzo	B	1	2
Id.	Posta	BO	4	—
Id.	Pozzaglia	O	4	—
Id.	Rocca Sinibalda	BO	2	—
Id.	Torricella in Sabina	B	—	2
Id.	Varco Sabino	O	1	—
Roma	Arsoli	B	—	1
Id.	Canale Monterano	B	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue *Afta epizootica.*				
Roma	Cisterna	B	1	—
Id.	Gallicano	B	1	—
Id.	Ienne	B	1	—
Id.	Marcellina	B	1	—
Id.	Monte Flavio	B	1	—
Id.	Moricone	B	1	—
Id.	Morlupo	B	1	—
Id.	Nettuno	B	1	—
Id.	Riano	B	1	—
Id.	Rocca Canterano	B	1	—
Id.	Roccagiovine	B	1	—
Id.	Roma	B	24	—
Id.	Id.	O	1	—
Id.	S. Polo dei Cavalieri	B	1	—
Id.	Vallepietra	B	1	—
Id.	Vivaro Romano	B	1	—
Rovigo	Ceneselli	B	2	—
Id.	Fratta Polesine	B	1	—
Id.	Occhiobello	B	1	—
Id.	Stienta	B	1	—
Id.	Trecenta	B	1	—
Salerno	Pontecagnano	B	1	—
Id.	Id.	S	1	—
Id.	Salerno	B	2	2
Savona	Onzo	B	4	—
Id.	Ortovero	B	4	—
Id.	Vendone	B	4	—
Siena	Gaiole in Chianti	B	2	—
Id.	Sarteano	B	4	—
Siracusa	Buccheri	B	2	—
Id.	Buscemi	BO	2	—
Id.	Canicattini	BO	2	—
Id.	Carlentini	B	3	—
Id.	Noto	BO	3	—
Id.	Rosolini	B	3	—
Sondrio	Albosaggia	B	1	1
Id.	Caiolo	B	2	—
Id.	Campodolino	B	1	—
Id.	Isolato	B	4	—
Id.	Livigno	B	—	1
Id.	Montagna	B	22	—
Id.	Piuro	B	5	—
Id.	Valfurva	B	7	2
Taranto	Mottola	B	1	—
Id.	Taranto	B	1	—
Teramo	Basciano	B	2	2
Id.	Cermignano	B	1	1
Id.	Crognaleto	BO	9	—
Id.	Fano Adriano	O	4	—
Id.	Isola del Gran Sasso	BO	1	5
Id.	Montorio al Vomano	B	—	1
Id.	Pietracamela	O	3	—
Id.	Valle Castellana	BO	9	—
Terni	Orvieto	B	—	1
Id.	Parrano	B	4	1
Id.	S. Venanzo	B	2	—
Id.	Terni	B	2	—
Torino	Ala di Stura	B	1	—
Id.	Andezeno	B	1	—
Id.	Groscavallo	B	1	—
Id.	Lanzo Torinese	B	—	1
Id.	Lauriano	B	1	—
Id.	Mezzenile	B	—	1
Trento	Bleggio	B	1	—
Id.	Castello Tesino	B	—	3
Id.	Grigno	B	8	1
Trento	Lavarone	B	1	2
Id.	Levico	B	1	13
Id.	Luserna	B	4	4
Id.	Pieve Tesino	B	5	—
Id.	Pinzolo	B	12	—
Id.	Stenico	B	1	—
Id.	Strigno	B	3	3
Treviso	Maser	B	1	—
Id.	Vedelago	B	1	—
Varese	Albizzate	B	1	—
Id.	Casale Litta	B	1	—
Id.	Cislago	B	—	1
Id.	Cocquio	B	1	—
Id.	Gavirate	B	1	—
Id.	Gemonio	B	1	—
Id.	Malnate	B	—	1
Id.	Montegrino	B	1	—
Id.	Mornago	B	1	—
Id.	Sesto Calende	B	—	1
Id.	Tradate	B	—	1
Id.	Valganna	B	1	—
Venezia	Campolongo Magg.	B	1	—
Id.	Mira	B	1	—
Id.	Vigonovo	B	1	—
Vercelli	Boccioleto	B	1	—
Id.	Fobello	BCp	2	—
Id.	Rossa	B	—	1
Vicenza	Agugliaro	B	1	1
Id.	Asiago	B	5	7
Id.	Campolongo	B	1	—
Id.	Cismon	B	2	—
Id.	Conco	B	1	—
Id.	Enego	B	4	12
Id.	Foza	B	6	1
Id.	Gallio	B	6	3
Id.	Noventa	B	—	1
Id.	Roana	B	4	9
Id.	Rotzo	B	19	8
Id.	Valrovina	B	2	2
Id.	Vicenza	B	1	—
Viterbo	Bassano di Sutri	B	—	1
			894	346
Malattie infettive dei suini.				
Ascoli Piceno	Altidona	S	2	—
Id.	Campofilone	S	1	—
Belluno	Auronzo	S	—	5
Id.	Belluno	S	1	—
Id.	Cesio	S	2	1
Id.	Feltre	S	7	1
Id.	Sedico	S	1	1
Bergamo	Pontirolo Nuovo	S	—	1
Bolzano	Appiano	S	—	2
Id.	Castelbello Ciardes	S	—	1
Brescia	Calvagese Riviera	S	—	1
Campobasso	Baranello	S	—	1
Catanzaro	Girifalco	S	—	4
Chieti	S. Giovanni	S	1	—
Como	Olgiate-Calco	S	1	—
Cosenza	Paterno	S	—	4
Cuneo	Demonte	S	1	—
Id	Fossano	S	2	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Segue *Malattie infettive dei suini.*			
Cuneo	Savigliano	S	2	1
Fiume	Matteria	S	—	2
Forlì	Cesena	S	1	—
Gorizia	Bergogna	S	—	2
Livorno	Collesalvetti	S	—	1
Modena	Modena	S	—	1
Padova	Padova	S	1	—
Id.	Saccolongo	S	1	—
Id.	Teolo	S	1	—
Parma	Langhirano	S	—	1
Id.	Mezzani	S	1	—
Id.	Terenzo	S	1	—
Id.	Torrile	S	1	—
Pavia	Mortara	S	—	1
Ravenna	Ravenna	S	3	—
Roma	Roma	S	5	—
Salerno	Sanza	S	2	—
Sassari (a)	Anela	S	1	—
Id.	Villanova	S	1	—
Sondrio	Chiesa	S	2	—
Torino	Bussoleno	S	1	—
Trento	Spormaggiore	S	—	1
Id.	Termeno	S	—	1
Id.	Trento	S	1	1
Id.	Vigolo Vattaro	S	—	1
Treviso	Crocetta	S	—	1
Trieste	Trieste	S	2	1
Udine	Tarvisio	S	1	1
Varese	Castiglione Olona	S	1	—
Vercelli	Vercelli	S	—	1
			48	39
	Morva.			
Napoli	Napoli	E	4	—
Piacenza	Piacenza	E	—	1
			4	1
	Farcino criptococcico.			
Avellino	Atripalda	E	1	—
Id.	Chiusano S. Domen.	E	1	—
Id.	Forino	E	1	—
Id.	Grottolella	E	1	—
Id.	Montella	E	1	—
Id.	Mugnano	E	1	—
Id.	Rotondi	E	1	—
Bari delle Puglie	Minervino	E	1	—
Catania	Acireale	E	1	—
Id.	Adernò	E	3	—
Id.	Giarre	E	1	—
Id.	Randazzo	E	2	—
Id.	Riposto	E	1	—
Messina	Messina	E	3	—
Napoli	Acerra	E	1	—
Id.	Afragola	E	1	—
Id.	Frattamaggiore	E	1	1
Id.	Napoli	E	6	—
Id.	Poggiomarino	E	1	—
Id.	S. Giuseppe	E	1	—
Perugia	Foligno	E	—	1
Reggio di Calabria	Reggio di Calabria	E	2	—
Salerno	Mercato S. Severino	E	1	—
	Segue *Farcino criptococcico.*			
Salerno	Sala Consilina	E	1	—
Id.	Salerno	E	3	—
Id.	S. Cipriano Picentino	E	1	—
Id.	S. Marzano sul Sarno	E	—	1
Id.	Vietri sul Mare	E	1	1
			39	3
	Rabbia.			
Ancona	Ancona	Cn	3	—
Id.	Ostra	Cn	1	—
Caltanissetta	Mussomeli	Cn	1	—
Catania	Grammichele	Cn	—	1
Chieti	Carpineto	E	—	1
Firenze	Firenze	Cn	—	1
Grosseto (a)	Grosseto	Cn	1	—
Id.	Orbetello	Cn	2	—
Id.	Pitigliano	Cn	1	—
Imperia	Ventimiglia	Cn	1	—
Macerata	Recanati	Cn	1	1
Napoli	Napoli	Cn	—	7
Id.	Torre Annunziata	Cn	—	1
Reggio di Calabria	Motta S. Giovanni	Cn	—	1
Id.	Palmi	Cn	1	1
Id.	Reggio di Calabria	Cn	—	1
Id.	Rosarno	Cn	—	1
Id.	S. Pietro di Caridà	Cn	—	1
Sassari (a)	Bonorva	Fl	1	—
Id.	Sassari	Cn	1	—
Trapani	Castellamm. del Golfo	Cn	—	1
Id.	Partanna	Fl	—	1
			14	19
	Rogna.			
Ancona	Fabriano	O	7	—
Aquila degli Abruzzi	Aquila	O	—	1
Avellino	Conza della Campan.	O	1	—
Id.	Monteverde	O	1	—
Id.	Zungoli	O	1	—
Campobasso	Campobasso	E	1	—
Chieti	Castiglione	O	1	—
Frosinone	Fiuggi	O	1	—
Id.	Paliano	O	1	—
Id.	Vallerotonda	O	1	—
Macerata	Castel S. Angelo	O	5	—
Id.	Sarnano	O	2	1
Id.	Sefro	O	1	—
Id.	Serravalle	O	7	—
Id.	Visso	O	4	—
Matera	Pisticci	O	1	—
Perugia	Foligno	O	7	1
Potenza	Balvano	O	5	—
Id.	Melfi	O	1	—
Roma	Bracciano	O	1	—
Id.	Monterotondo	O	1	—
Id.	Roma	E	1	—
Id.	Id.	O	1	—
Id.	S. Gregorio	O	1	—
Id.	Tivoli	O	1	—
Salerno	Buccino	O	4	—
Id.	Romagnano al Monte	O	8	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti - Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti - Nuovi denunziati
	Segue *Rogna*.			
Terni	Terni	O	2	—
Viterbo	Bieda	O	1	—
Id.	Ischia di Castro	O	1	—
Id.	Tuscania	O	1	—
			71	3
	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre.			
Aquila degli Abruzzi	Aquila	O	1	—
Id.	Ovindoli	O	1	—
Id.	Roccaraso	O	1	—
Id.	Scurcola	O	1	—
Catania	Caltagirone	O	1	—
Frosinone	S. Donato Val Comin.	O	1	—
Pescara	Salle	Cp O	1	—
Rieti	Rivodutri	O	1	—
Id.	Rocca Sinibalda	Cp O	2	—
Roma	Ciciliano	O	1	—
Id.	Roma	O	1	—
Id.	Sonnino	O	1	—
Salerno	S. Gregorio Magno	O	1	—
			14	—
	Vaiuolo ovino.			
Aquila degli Abruzzi	Calascio	O	1	—
Id.	Ofena	O	1	—
Roma	Arcinazzo Romano	O	1	—
Id.	Gallicano	O	1	—
Id.	Palombara	O	1	—
Taranto	Avetrana	O	6	4
Id.	Leporano	O	—	1
Id.	Pulsano	O	3	—
			14	5
	Aborto epizootico.			
Belluno	Longarone	B	—	1
Id.	Vodo	B	1	—
Modena	Bastiglia	B	1	—
Id.	Castelfranco	B	1	—
Id.	Formigine	B	1	—
Id.	Modena	B	1	—
Id.	S. Cesario	B	1	—
Id.	Spilamberto	B	1	—
Reggio nell'Emilia	Luzzara	B	2	—
			9	1
	Tubercolosi bovina.			
Bolzano	Appiano	B	—	1
Grosseto (a)	Grosseto	B	10	3
Macerata	Recanati	B	1	1
			11	5
	Diarrea dei vitelli.			
Ascoli Piceno	Fermo	B	1	—
Id.	S. Elpidio a Mare	B	1	2
			2	2
	Influenza del cavallo.			
Grosseto (a)	Grosseto	E	6	3
	Barbone dei bufali.			
Roma	Nettuno	Bf	1	—
	Colera dei polli.			
Arezzo	Anghiari	P	2	—
Ascoli Piceno	S. Elpidio a Mare	P	3	—
Campobasso	Isernia	P	1	—
			6	—

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero delle Provincie (con casi di malattia)	Numero dei Comuni (con casi di malattia)	Numero delle località (con casi di malattia)
Carbonchio ematico	24	55	66
Carbonchio sintomatico	4	6	7
Afta epizootica	65	394	1240
Malattie infettive dei suini	31	48	87
Morva	2	2	5
Farcino criptococcico	8	28	42
Rabbia	12	22	33
Rogna	14	30	74
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	7	13	14
Vaiuolo ovino	3	8	19
Aborto epizootico	3	9	10
Tubercolosi bovina	3	3	16
Diarrea dei vitelli	1	2	4
Influenza del cavallo	1	1	9
Barbone dei bufali	1	1	1
Colera dei polli	3	3	6

B *bovina*, Bf *bufalina*, O *ovina*, Cp *caprina*, S *suina*, E *equina*, P *pollame*, Cn *canina*, Fl *felina*.

(a) I dati si riferiscono alla settimana precedente.

(5087)

Rossi Enrico, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.